

CODICE DELLE SOCIETÀ

- Codice civile
- (TUF) Testo unico finanziario
- Bilancio consolidato
[artt. 25-46 D.Lgs. n. 127/1991]
- Principi contabili internazionali
[artt. 1-2 Reg. CE n. 1126/2008]

a cura di

Niccolò Abriani

Con il coordinamento di

Annamaria Dentamaro

Seconda edizione

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, ALTALEX. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza
da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Fotocomposizione a cura di Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di giugno 2016
dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

PRESENTAZIONE

Il *Codice delle società* mira ad offrire un quadro aggiornato di uno dei settori da sempre più dinamici dell'ordinamento, il diritto delle società, contribuendo a metterne a fuoco gli approdi all'esito di una straordinaria – e, per intensità, inedita – stagione riformatrice.

L'obiettivo è offrire agli operatori e agli studiosi uno strumento al contempo preciso e di agevole consultazione, che recepisce e sintetizza le più recenti indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, nel solco della felice esperienza del *Codice commentato delle società*, di cui conserva la struttura e l'impostazione, aggiornandola con una peculiare attenzione non soltanto ai più recenti interventi legislativi, ma anche al contributo dato in questi anni dal mondo delle professioni all'accelerazione dei tempi di reazione alle riforme. Un patrimonio di esperienza e professionalità nel quale il Notariato ha confermato il suo ruolo di componente centrale ed essenziale, agevolando – in primo luogo attraverso le proprie Commissioni e gli Studi, gli Orientamenti e le Massime dalle stesse espressi – un processo di "metabolizzazione consapevole" delle novità legislative all'interno di un quadro sistematicamente unitario: un atteggiamento, al contempo rigoroso e virtuosamente proattivo, che ha permesso di limitare quella pernicioso vischiosità interpretativa che induce talora a leggere le nuove norme attraverso lenti *d'antan*, in tal modo velando le innovazioni introdotte dal legislatore e limitandone sensibilmente i potenziali corollari applicativi.

Il *Codice* è il frutto del convergente sforzo di una moltitudine di studiosi, diversi per pensiero e formazione, ai quali va il più sentito ringraziamento per aver accolto o rinnovato l'invito a collaborare a questo progetto editoriale e per la non meno encomiabile abnegazione nel mettersi al servizio dei lettori, sacrificando talvolta la loro aspirazione a una trattazione più originale, ma meno utile rispetto alle finalità e alla impostazione della collana.

Al momento di licenziare per le stampe quest'opera, non posso non esprimere un particolare ringraziamento ad Annamaria Dentamaro, al cui intelligente lavoro di raccordo e al cui pungolo, inesorabile ma sempre gentile, si deve la puntuale conclusione di questa nuova avventura editoriale.

Firenze, 25 aprile 2016

NICCOLÒ ABRIANI

Espropriazione della partecipazione (art. 2471 c.c.)

2471 – Espropriazione della partecipazione

[1] La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. [Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci]⁽¹⁾.

[2] L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

[3] Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

[4] Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

(1) Periodo soppresso dall'art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, 12° *quinquies* co., convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel co. 12° *undecies*, dello stesso art. 16.

Riferimenti normativi: artt. 812, 815, 1161, 2468, 2469, 2470, 2645 *ter*, 2740, 2915, 2919 c.c.; artt. 520, 529, 530, 532, 533, 534 *bis*, 537, 538, 540, 543, 555, 586, 591 *bis* c.p.c.; art. 104 *ter*, 106, 107, R.D. 16.3.1942, n. 267; L. 12.8.1993, n. 310; L. 29.12.1993, n. 580; art. 3, D.lgs. 17.1.2003 n. 6; L. 14.5.2005, n. 80; L. 28.12.2005, n. 263; art. 10, L. 24.2.2006, n. 52; art. 16, L. 28.1.2009, n. 2.

Bibliografia: AMENDOLA, *Il pignoramento di quota di s.r.l.*, in REF, 2004; BRIOLINI, *L'espropriazione della partecipazione sociale*, in S.r.l. commentario (dedicato a G.B.Portale), a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. II. Diritto delle società*, 9° ed., a cura di Campobasso M., Torino, 2015; CASTORO, *Il Processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006; CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora mediante iscrizione nel registro delle imprese*, in GI, IV; CORSINI, Art. 2471, in *Il nuovo processo societario*, Commentario diretto da Chiarloni, t. 2, 2° ed., Bologna, 2008; *Id.*, *L'espropriazione di quota di società a responsabilità limitata tra diritto vigente prospettive di riforma*, in GI, 2003, I; COSTA, *Il fallimento del socio*, in S.r.l. commentario (dedicato a G.B.Portale), a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011; CRIVELLI, *Pignoramento presso terzi*, Milano, 2007; DIMUNDO, *Commento all'art. 2471*, in *Società a responsabilità limitata*, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008; DI SABATO, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in Gco, 2002, I; FURGIUELE, *Iscrizione nel registro delle imprese e conflitti tra titolari di diritti incompatibili sulle quote di società a responsabilità limitata*, in CorG, 2015; GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in Tratt. Galgano, 3° ed., I, Padova, 2006; GALLETTI, *Commento all'art. 2470*, in BENAZZO,

PATRIARCA, *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006; GATTI, *La disciplina della circolazione delle partecipazioni sociali secondo il d.lgs. n. 6 del 2003*, in DC, 2003, I; LICCARDO, FEDERICO, *Commento all'art. 106*, in JORIO, *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, II, Bologna, 2007; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile, IV, L'esecuzione forzata. I procedimenti speciali non cognitivi*, Torino, 2005; PAOLUCCI, *La società a responsabilità limitata*, in Tratt. Rescigno, XVII, 3, Torino, 1985; PICCININI, *Commento all'art. 2471*, in BENAZZO, PATRIARCA, *Codice Commentato delle s.r.l.*, Milano, 2006; PINNARÒ, *Commento all'art. 2471*, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004; RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in ED, XLII, Milano, 1990; REVIGLIONE, *Commento all'art. 2470*, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, II, Bologna, 2004; *Id.*, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998; RIVOLTA, *Società a responsabilità limitata*, in EG, XXIX, Roma, 1993; ROSSI, *Sull'espropriazione di quote di società a responsabilità limitata*, in Gco, 1999, II; SANTINI, *Commento all'art. 2480, Della società a responsabilità limitata*, in Comm. Scialoja, Branca, 4° ed., Bologna-Roma, 1992; SCOTTI, *Commento all'art. 2471*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.lgs. 17.1.2003, n. 6*, a cura di Maffei Alberti, III, Padova, 2005; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in Cod. civ. comm., diretto da Busnelli, I, Milano, 2010; *Id.*, *Società a responsabilità limitata*, in Tratt. Galgano, Padova, 1985.

Sommario: 1. Premessa. 2. Forme dell'espropriazione e natura della partecipazione in s.r.l. Il risalente richiamo al pignoramento presso terzi della quota, quale bene mobile immateriale non iscritto in pubblico registro. 3. Più recentemente: l'espropriazione mobiliare diretta della quota, come bene mobile immateriale iscritto in pubblico registro. La spettanza dei diritti sociali dopo il pignoramento. 4. Il momento dell'effetto traslativo. 5. Sulle condizioni per l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (e nel libro dei soci, ove previsto). L'eventualità di un atto (giudiziale) ricognitivo dell'esito della vendita forzata. Il caso della vendita delegata ad un professionista. 6. Partecipazioni non liberamente trasferibili. Diritti particolari. 7. L'applicabilità della disciplina in commento in caso di vendita fallimentare di quota.

1. Premessa

■ L'articolo in commento regola l'espropriazione della partecipazione in s.r.l. (e anche di una sua frazione secondo ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in Cod. civ. comm., diretto da Busnelli, I, Milano, 2010, 671 ss., ove anche considerazioni generali sulla stessa espropriabilità della quota), con disciplina, sotto un duplice profilo, unitaria: da un lato, perché applicabile, quale che sia la natura dell'espropriazione, tanto per l'esecuzione individuale su iniziativa del singolo creditore (1° co.), quanto per la (cosiddetta) esecuzione concorsuale in seno al fallimento del socio (ult. co.); dall'altro lato, in quanto – in virtù delle regole disposte al 3° co. – la stessa disciplina si dimostra idonea a trovare applicazione (nei termini di cui meglio si dirà più avanti) anche nel caso di partecipazioni che, al di fuori di uno scenario espropriativo, risulterebbero intrasferibili, o non liberamente trasferibili, sulla base di clausole limitative della circolazione.

Il testo normativo attuale ha risentito nel tempo, rispetto all'originario dettato del codice del 1942 (all'epoca, art. 2480 c.c.), di cospicue rivisitazioni, interpretative e legislative.

Si è trattato, dapprima, di una revisione di taglio interpretativo, nel senso di un rinnovato

modo di intendere la natura stessa della quota di partecipazione ed il suo inquadramento nella classificazione dei beni, anche quale oggetto di espropriazione, sulla base delle novità introdotte, in tema di pubblicità e di correlative forme del trasferimento di quote di s.r.l., dalla L. 12.8.1993, n. 310 sulla trasparenza nella cessione di partecipazioni (c.d. Legge Mancino).

Da ultimo, la modifica è stata anche legislativa, con la novella frutto della riforma del 2003 (art. 3, D.lgs. 17.1.2003, n. 6), che ha sul punto raccolto e formalizzato gli esiti della pregressa rilettura interpretativa, precisando le modalità del procedimento espropriativo (2° co.), oltre ad introdurre lievi modifiche lessicali ("partecipazioni" invece che "quote") ed a mutare la numerazione dell'articolo (già 2480 c.c.) nell'attuale 2471 c.c.

2. Forme dell'espropriazione e natura della partecipazione in s.r.l. Il risalente richiamo al pignoramento presso terzi della quota, quale bene mobile immateriale non iscritto in pubblico registro

Rinviamo, per più approfondite considerazioni circa la natura della quota di partecipazione in s.r.l., al commento all'art. 2468 c.c., e limitando in

questa sede l'esame al solo contesto espropriativo, occorre anzitutto rilevare come, nell'assenza di una specifica disciplina processuale sull'esecuzione avente ad oggetto le partecipazioni societarie, il problema dell'individuazione della procedura da seguire, in materia di esecuzione sulle partecipazioni di s.r.l., sia stato stabilmente connesso, in sede interpretativa, al tema della natura giuridica della quota di s.r.l.; e ciò nell'intento di ricavare, dall'inquadramento sistematico della quota nel panorama delle figure note di beni pignorabili, indicazioni puntuali circa le forme processuali applicabili.

☞ Così, secondo l'indirizzo più risalente, il pignoramento in discorso avrebbe dovuto eseguirsi nella forma del pignoramento presso terzi, di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (cfr. C. civ. 2.4.2001, n. 4801, in *MGI*, 2001; C. civ. 4.4.1997, n. 9577, in *Gco*, 1999, II, 531; C. civ. 12.12.1986, n. 7409, in *FI*, 1987, I, 1101; C. civ. 11.7.1962, n. 1835; C. civ. 14.3.1957, n. 859).

■ In dottrina, nello stesso senso, SANTINI, *Commento all'art. 2480, Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Scialoja, Branca*, 4^a ed., Bologna-Roma, 1992, 151. Altri riferimenti in AMENDOLA, *Il pignoramento di quota di s.r.l.*, in *REF*, 2004, 18 ss.; PICCININI, *Commento all'art. 2471*, in BENAZZO, PATRIARCA, *Codice Commentato delle s.r.l.*, Milano, 2006, 179 ss.; ed in DIMUNDO, *Commento all'art. 2471*, in *Società a responsabilità limitata*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2008, 401 ss.).

Ciò però non già in dipendenza di un'impropria riduzione della quota di s.r.l. a mera situazione soggettiva di credito del socio verso la società (in tal senso peraltro le opinioni più risalenti, cfr. per le citazioni PICCININI, 179 s.), oggetto di espropriazione presso quest'ultima, al pari di ogni altra utilità del debitore presso il terzo; bensì all'esito di un'argomentazione per esclusione e residualità.

☞ Da una parte, infatti, stando ai dati normativi *ante novella ex L. 12.8.1993*, n. 310, e tenuto conto della «distinzione dei beni» posta dall'art. 812 c.c., secondo cui (così la sua rubrica) «sono mobili tutti gli altri beni» (3° co.) diversi dai beni immobili (questi ultimi, come tali individuati dai primi due commi), perciò anche i beni immateriali, si riteneva nell'ambito dell'orientamento in discorso di dover classificare l'unitaria situazione soggettiva del socio, sintesi di posizioni giuridiche attive e passive, corrispondente alla quota di partecipazione in s.r.l., in termini di bene immateriale, equiparabile – nella chiave residuale espressa dal citato art. 812, 3° co., c.c. – alla categoria dei beni mobili materiali (cfr. C. civ. 12.12.1986, n. 7409); e, ancor più

precisamente – attesa la previsione, in passato, dell'unica formalità, ai soli fini dell'efficacia verso la società, costituita dall'iscrizione nel libro soci, visionabile solo dai soci e (certo) non catalogabile quale pubblico registro –, di bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri.

Il richiamo, d'altra parte, alle forme del pignoramento presso terzi per l'espropriazione della stessa quota, costante nella giurisprudenza della Suprema Corte fino alla svolta di cui si dirà, lungi dal voler contraddire il predetto inquadramento, assottigliando il profilo della pretesa attiva (peraltro condizionata all'esistenza di utili annuali risultanti dai bilanci approvati e, in caso di scioglimento, all'esistenza di un patrimonio sociale attivo da dividere tra i soci): così C. civ. 12.12.1986, n. 7409) insita nella qualità di socio, veniva giustificato – ancora una volta in termini di necessaria residualità – quale «scelta obbligata tra le forme di pignoramento tassativamente descritte e regolate nel codice di procedura civile, sorretta inoltre da ragioni di ordine pratico».

Ed invero, scartate le forme dell'espropriazione mobiliare diretta presso il debitore, stante il carattere immateriale della quota, come tale insuscettibile di apprensione (diversamente dai beni mobili materiali), ed ovviamente escluso per converso il pignoramento immobiliare, previsto per i soli beni immobili, l'unica, residua forma disponibile – nella tassativa cerchia apprestata dal codice di rito – appariva quella del pignoramento presso terzi, pur con necessari adattamenti.

Della stessa modalità, d'altronde, sembrava talora di poter apprezzare la congruità pratica (già a partire da C. civ. 14.3.1957, n. 859), sotto un duplice punto di vista: onde poter fare appello alla collaborazione degli organi sociali, ritenuta necessaria per l'individuazione corretta della quota da espropriare; nonché per dar «modo alla società di essere informata fin dall'inizio della espropriazione di quota, cioè di un fatto che comporta una modificazione sociale (passaggio della qualità di socio dall'espropriato all'espropriante) di particolare importanza nella società a responsabilità limitata» (così C. civ. 12.12.1986, n. 7409).

■ In dottrina, per converso, non si mancava di evidenziare le difficoltà che, proprio sul terreno pratico, comportava la richiamata impostazione tradizionale, esponendo il creditore procedente a strumentali e talvolta maliziosi ostacoli frapposti dal debitore e dagli stessi organi della società coinvolta quale (preteso) terzo pignorato [cfr. per tutti, anche per altri riferimenti, DIMUNDO, 408 s.; AMENDOLA, 19; BRIOLINI, *L'espropriazione della partecipazione sociale*, in *S.r.l. commentario*

(dedicato a G.B. Portale), a cura di Dolmetta, Prezzi, Milano, 2011, 386 s.).

3. Più recentemente: l'espropriazione mobiliare diretta della quota, come bene mobile immateriale iscritto in pubblico registro. La spettanza dei diritti sociali dopo il pignoramento

Più tardi, le significative modifiche intervenute nel quadro normativo, in tema di trasferimento e pubblicità delle quote di s.r.l., davano luogo ad un radicale mutamento anche di orizzonte interpretativo sulla materia in esame.

■ Per un verso, sul piano dell'inquadramento giuridico generale della quota, già le modifiche introdotte dalla L. 12.8.1993, n. 310 (c.d. «legge Mancino»), di riforma dell'art. 2479 c.c. (ora art. 2469 c.c.) in tema di trasferimento delle quote di s.r.l., oltre che – di lì a poco – dall'istituzione del registro delle imprese (L. 29.12.1993, n. 580), conducevano all'affermarsi della concezione della quota di s.r.l. quale bene mobile immateriale iscritto in pubblico registro (cfr. CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora mediante iscrizione nel registro delle imprese*, in *GI*, IV, 153; DI SABATO, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Gco*, 2002, I, 679).

☞ In giurisprudenza C. civ. 21.10.2009, n. 22361; ma in senso diverso cfr. C. civ. 16.5.2014, n. 10826, in *CorG*, 2015, 362, che – con riguardo ad una fattispecie soggetta alla disciplina previgente alla riforma del 2003 – contesta l'improprietà della stessa qualificazione della quota come bene mobile, oltre che la diversità di regime rispetto agli effetti della iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni mobili registrati; T. Perugia 25.2.2002, in *Soc*, 2002, 1008; T. Milano 4.4.2001, in *Soc*, 2002, 77; T. Milano 28.3.2000, in *Gco*, 2001, II, 495; T. Modena 15.3.1996, in *Gco*, 1998, II, 98; Pret. Carpi 6.11.1995, in *GI*, 1996, I, 2, 10.

Quanto alla selezione della pertinente forma processuale, per altro verso, si faceva progressivamente strada fra gli interpreti la tesi, che il pignoramento della quota dovesse eseguirsi (anziché nelle forme dell'esecuzione presso terzi) mediante notifica di un atto al debitore ed alla società, con l'individuazione della quota da espropriare, e sua successiva iscrizione nel registro delle imprese (cfr. CHIARLONI, 153 ss.; REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, 136 ss.); ed in giurisprudenza da T. Torino 9.10.2002, in *GI*, 2003, 70; T. Milano 29.1.2001, in *Soc*, 2001, 984; T. Milano 17.2.2000, in *GI*, 2000, 2069.

■ Da ultimo, la vigente disciplina dell'espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata, introdotta dall'art. 2471 c.c., segnatamente dal 1° co., come novellato dal D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, assai più puntuale rispetto al laconico dettato del previgente art. 2480 c.c., induce ormai l'opinione prevalente a ricondurre l'esecuzione sulle quote di s.r.l. all'espropriazione mobiliare diretta, piuttosto che all'espropriazione presso terzi (cfr. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, IV, *L'esecuzione forzata. I procedimenti speciali non cognitori*, Torino, 2005, 95; PICCININI, 186 ss.; DIMUNDO, 412 ss.; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, 684 ss.; BRIOLINI, 388 s., il quale parla di una «peculiare ipotesi di pignoramento (mobiliare) diretto»; e in giurisprudenza C. civ. 18.6.2014, n. 13903); in senso contrario, però, per il perdurante richiamo alle forme del pignoramento presso terzi, cfr. CASTORO, *Il Processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 468; SCOTTI, *Commento all'art. 2471*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.Lgs. 17.1.2003*, n. 6, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005, 1871; PINNARÒ, *Commento all'art. 2471*, in *Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres*, III, Napoli, 2004, 1519; altri richiami in DIMUNDO, 412; BRIOLINI, 388).

Eloquente in tal senso appare il 1° co. dell'articolo in commento, là dove precisa ora che il pignoramento va eseguito «mediante notificazione al debitore e alla società» (sul contenuto dell'atto di pignoramento cfr. DIMUNDO, 416; AMENDOLA, 24), e che dello stesso debba essere curata la «successiva iscrizione nel registro delle imprese», su richiesta – sembra – del creditore procedente (per DIMUNDO, 417, anche dello stesso ufficiale giudiziario; così anche AMENDOLA, 24, richiamando per analogia l'art. 555 c.p.c.).

La recente abrogazione della disciplina del libro soci di s.r.l. quale libro sociale obbligatorio, in virtù dell'art. 16, L. 28.1.2009, n. 2, co. 12° *quater* ss., ha d'altronde travolto l'ultimo periodo dell'originario 1° co. in discorso, come introdotto dalla riforma 2003, che imponeva agli amministratori di procedere «senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» del pignoramento (già) come sopra iscritto nel registro delle imprese.

È rimasto invariato invece, rispetto al previgente art. 2480 c.c., il 2° co. dell'articolo dedicato alla disciplina della vicenda espropriativa, nella parte in cui tuttora dispone che l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione debba essere «notificata alla società a cura del creditore» (non sembra d'altronde possa essere disposta l'assegnazione, non ricorrendo i requisiti perché

questa possa essere chiesta, ai sensi dell'art. 529, 2° co., c.p.c.

☞ A diversa soluzione pervenivano, in base alla disciplina *pro tempore* vigente dell'esecuzione ed al precedente inquadramento della vicenda espropriativa *de qua* nell'espropriazione presso terzi, C. civ. 1.10.1997, n. 9577, C. civ. 4.4.1997, n. 2926, entrambe in *Gco*, 1999, II, 531 ss.; nonché Rossi, *Sull'espropriazione di quote di società a responsabilità limitata*, in *Gco*, 1999, II, 559; per l'ammissibilità della richiesta di assegnazione cfr. ora anche ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, 690; BRIOLINI, 393; T. Milano 18.11.2014, in *GI*, 2015, 858).

Lungi dal doversi leggere come residuo indice della qualità di terzo pignorato della società, in distonia rispetto alla suddetta visione prevalente della vicenda espropriativa *de qua* (cfr. per opportuni rilievi sul punto DIMUNDO, 413), la notificazione vale piuttosto a rendere edotta la società dell'imminente alienazione coatta, e della conseguente variazione forzata della persona del socio. Ciò essenzialmente in vista dell'attivazione del meccanismo di tutela di cui al 3° co., per il caso di limiti al trasferimento delle partecipazioni. D'altra parte, la notificazione è disposta, e deve perciò intendersi dovuta, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti – limiti alla trasferibilità delle quote – per l'applicabilità del 3° co.

In tal senso, sembra che, anche in difetto di tali presupposti, la predetta notificazione valga comunque a realizzare un interesse della società a conoscere l'evolversi della vicenda espropriativa, anche al fine di poter tenere conto dei suoi passaggi incidenti sulla individuazione del legittimato all'esercizio dei diritti sociali (cfr. DIMUNDO, 416 s.), oltre che per promuovere eventualmente la partecipazione, quali candidati all'aggiudicazione, di soggetti comunque graditi alla compagine sociale esistente, anche là dove un tale interesse non sia stato tradotto in clausole limitative della circolazione delle quote (in tal senso C. civ. 3.4.1991, n. 3482, in *GI*, 1992, I, 1, 1570; PICCININI, 192).

■ Eseguito il pignoramento e fino al momento in cui prende effetto la successiva vendita, sembra da ritenere che i diritti relativi alla quota debbano essere esercitati dal custode, che dovrà essere all'uopo nominato ai sensi degli artt. 520 s. c.p.c. (in questo senso già GATTI, *La disciplina della circolazione delle partecipazioni sociali secondo il d.lgs. n. 6 del 2003*, in *DC*, 2003, I, 54; e più recentemente PICCININI, 19 s.; DIMUNDO, 417 s.; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, 681, 689), spettando invece, in difetto

della predetta nomina, al socio (cfr. T. Milano 24.2.2012, in *GI*, 2012, 1593).

Secondo l'opinione prevalente, d'altra parte, il pignoramento si perfezionerebbe, nei confronti del socio e della società, già dal momento della notificazione dell'ingiunzione *ex art.* 492 c.p.c., ad ogni effetto ivi incluso il decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c.; valendo l'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi e della soluzione di eventuali conflitti fra creditore pignorante e aventi causa dal socio (cfr. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, 676 s.; BRIOLINI, 390 s., ove altri riferimenti; ma diversamente cfr. FURGIUELE, *Iscrizione nel registro delle imprese e conflitti tra titolari di diritti incompatibili sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *CorG*, 2015, 375 s., nel senso della iscrizione del pignoramento quale mero indice idoneo a conferirgli data certa, *ex art.* 2914, n. 4, c.c., su cui prevarrebbe l'eventuale acquisto di terzi di data certa anteriore alla stessa iscrizione).

4. Il momento dell'effetto traslativo

In effetti, occorre evidenziare come, pur consentendo di sciogliere alcuni interrogativi di fondo, la maggiore analiticità dell'attuale disciplina lascia comunque irrisolti numerosi problemi.

Una prima questione attiene alla precisazione del momento in cui (e dell'atto in forza del quale) possa ritenersi realizzato l'effetto traslativo delle quote oggetto di vendita forzata all'aggiudicatario/acquirente.

Un problema, questo, alla cui soluzione si lega poi la risposta al quesito, relativo ai presupposti sulla cui base l'aggiudicatario possa ottenere l'iscrizione del trasferimento presso l'ufficio del registro delle imprese (nonché l'iscrizione nel libro soci, non più obbligatoria per legge come in passato, ma tuttora configurabile – secondo una legittima lettura della novella *ex L.* 28.1.2009, n. 2, cfr. Cons. notarile Milano, massima 11.3.2009, n. 115 – in virtù di apposita opzione statutaria, quale requisito convenzionale di legittimazione) dell'acquisto delle quote sociali conseguito in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 2470 c.c.

La soluzione di entrambi i quesiti riveste d'altronde una notevole rilevanza pratica – serve evidenziare – per la corretta individuazione del legittimato all'esercizio dei diritti sociali relativamente alla quota espropriata, ad esempio ai fini della convocazione assembleare fra il momento della vendita e quello della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Quanto al primo problema, nel silenzio dell'art. 2471 c.c. in commento, neppure il libro

terzo del codice di procedura civile detta alcuna norma specifica in materia, né fornisce alcun elemento all'art. 2919 c.c., dedicato (così la rubrica) all'"Effetto traslativo della vendita forzata".

In via generale, va d'altra parte ricordato come, per dottrina e giurisprudenza prevalenti, l'effetto traslativo della vendita forzata si attui:

– in caso di vendita mobiliare, nel momento dell'aggiudicazione seguita dal regolare pagamento del prezzo (di regola per contanti e pressoché contestualmente all'aggiudicazione, salvo – nel caso di vendita all'incanto, che obbligatoriamente «si fa per contanti», *ex art.* 540, 1° co., c.p.c. – procedersi immediatamente a nuovo incanto, se il prezzo non è subito pagato dall'aggiudicatario (cfr. art. 540, 2° co., c.p.c.);

☞ – in caso di vendita immobiliare, solo con la pronuncia del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. (cfr. C. civ. 18.4.2003, n. 6272; C. civ. 18.6.1997, n. 5466; C. civ. 23.2.1993, n. 2221; C. civ. 8.6.1985, n. 3447; C. civ. 15.4.1980, n. 2463, in *FI*, 1980, I, 1644).

Alla stregua di quanto precede, si tratta dunque di chiedersi se, al fine della produzione dell'effetto traslativo nella vendita forzata avente ad oggetto la quota di s.r.l., sia sufficiente l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo, al pari che in ogni altra vendita di beni mobili; ovvero se occorra un ulteriore atto o provvedimento, equivalente al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., prevista in tema di vendita coattiva di beni immobili.

Al riguardo, va peraltro osservato che il decreto di trasferimento, previsto dall'art. 586 c.p.c., si configura come provvedimento tipico dell'espropriazione immobiliare. Per un verso, infatti, detto provvedimento è disciplinato nel Capo IV, espressamente intitolato "Dell'espropriazione immobiliare", del Titolo II ("Dell'espropriazione forzata") del libro Terzo ("Del processo di esecuzione") del Codice di procedura civile, mentre non è richiamato né nel Capo I dello stesso Titolo II, relativo all'espropriazione forzata in generale, né nei Capi del medesimo Titolo II che regolamentano le altre forme di espropriazione. Per altro verso, adeguato rilievo va riconosciuto al peculiare contenuto dell'art. 586 c.p.c. (il quale prevede che con il decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione ordina "che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie", "ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento"; prevede, inoltre, che "il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto" che "esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari"),

in tutto coerente alla natura immobiliare del bene forzatamente alienato, ed alle connesse esigenze di provvedere alla cosiddetta purgazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e di formare il titolo necessario alla trascrizione sui libri fondiari.

In tal senso, appare chiaro come il decreto di trasferimento non sia, per le sue caratteristiche, configurabile negli stessi termini anche in sede di espropriazione "mobiliare", e non possa perciò richiedersi quale immancabile presupposto per la produzione dell'effetto traslativo nella vendita forzata avente ad oggetto quote di s.r.l.

■ In altre parole, e riassumendo: (a) configurata la quota di s.r.l. quale bene mobile immobiliare iscritto in pubblico registro (assoggettato alla disciplina dei beni mobili in virtù della previsione dell'art. 815 c.c.); (b) ritenuta applicabile all'espropriazione della quota di s.r.l. la disciplina processuale dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, nei limiti della compatibilità (cfr. PICCININI, 180, 12, 183, nonché 188-189); (c) tenuto conto che l'effetto traslativo nella vendita dei beni mobili richiede, oltre all'aggiudicazione, l'integrale pagamento del prezzo; (d) dubitato, infine, dell'applicabilità (almeno, in via diretta) delle disposizioni in materia di decreto di trasferimento *ex art.* 586 c.p.c. anche in materia di esecuzione forzata mobiliare; in conclusione, appare fondato affermare che l'effetto traslativo della vendita coattiva, nel caso di vendita forzata di quote di s.r.l., si verifichi – come in ogni altra vendita coattiva mobiliare – al momento dell'effettivo integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione, senza necessità – (quantomeno) a tal fine – di un ulteriore decreto giudiziale di trasferimento.

5. Sulle condizioni per l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (e nel libro dei soci, ove previsto). L'eventualità di un atto (giudiziale) ricognitivo dell'esito della vendita forzata. Il caso della vendita delegata ad un professionista

Ciò posto, questione diversa è se – pur come sopra ricollegato l'effetto traslativo al momento del pagamento del prezzo di aggiudicazione – un provvedimento giudiziale relativo agli esiti della procedura di vendita, ancorché di natura meramente ricognitiva, possa o debba comunque ammettersi e richiedersi, al diverso e limitato fine (non già del prodursi dell'effetto traslativo, bensì) di disporre del titolo necessario, onde provvedere alla prescritta iscrizione del trasferimento coattivo della quota nel registro delle imprese.

Va premesso al riguardo che, benché l'art. 2471 c.c. – nella sua perdurante laconicità, malgrado gli arricchimenti apportati dalla riforma

2003 – si preoccupi di disporre l'iscrizione del solo pignoramento della quota, appare indubbio che anche del successivo trasferimento forzato debba curarsi l'iscrizione nel registro delle imprese, secondo quanto previsto per il trasferimento delle partecipazioni (benché con espressa considerazione dei soli trasferimenti volontari) dall'art. 2470 c.c.

■ Ora, nel caso di vendita mobiliare all'incanto svolta (in tal caso, obbligatoriamente, ex art. 540, 1° co., c.p.c.) per contanti, l'aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, con correlato immediato realizzarsi dell'effetto traslativo all'aggiudicatario, risulteranno dal relativo processo verbale (cfr. art. 537, ult. co., c.p.c.); e sarà allora quest'ultimo documento, prodotto in copia autentica, a poter fungere da titolo per l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, su richiesta dell'aggiudicatario (nello stesso senso, seppure con riferimento alla iscrizione nel – ora, come visto, non più obbligatorio – libro soci, cfr. CASTORO, 470-471; CRIVELLI, *Pignoramento presso terzi*, Milano, 2007, 44).

Analogamente, nell'ipotesi di vendita tramite commissionario, anch'essa obbligatoriamente per contanti, sarà il certificato, fattura o fissato bollato di cui all'art. 533 c.p.c., che formerà il titolo per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'acquisto delle quote sociali conseguito in sede esecutiva, pur sempre su richiesta dell'aggiudicatario.

Più problematica è, invece, l'ipotesi in cui la vendita abbia luogo non per contanti, di modo che risulti differito il momento del versamento del prezzo: come può essere il caso della vendita disposta senza incanto (art. 532 c.p.c.), o della vendita con delega ad istituti autorizzati o a professionisti, ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c.

A quest'ultimo proposito, non è del resto da dubitarsi che il compimento delle operazioni di vendita delle quote sociali pignorate – al pari di ogni altra vendita mobiliare – possa essere delegato dal Giudice dell'esecuzione ad un professionista (notaio, avvocato o commercialista), ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c., articolo dettato in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore, che rinvia, ma solo in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 591 bis c.p.c., dettato in tema di espropriazione immobiliare.

In simili ipotesi, dovendosi attendere il momento del pagamento del prezzo, affinché possa realizzarsi in favore dell'aggiudicatario l'effetto traslativo delle quote oggetto di vendita forzata, servirà altresì successivamente disporre di documento idoneo a: dare evidenza dell'avvenuto pagamento, e con ciò dell'avvenuto effettivo

trasferimento; fungere perciò da titolo per l'iscrizione dell'acquisto nel registro delle imprese.

Nel caso di vendita delegata ad un professionista, ad esempio, l'art. 591 bis, 9° co., c.p.c. prevede, in proposito, che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice; il che avverrà (a seconda delle modalità indicate dal professionista nel verbale di aggiudicazione) o da parte dello stesso professionista relativamente alle somme versate dall'aggiudicatario nel termine e nei modi stabiliti (ad esempio, con deposito entro una certa data presso lo studio del professionista, a mezzo assegni circolari), o direttamente dall'aggiudicatario. In seguito a ciò, sarà lo stesso professionista delegato a dover provvedere, in quanto tenuto ai sensi dell'art. 591 bis, 3° co., n. 11, c.p.c., al deposito per l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese. E, per far ciò, in difetto di un decreto giudiziale di trasferimento (a rigore previsto, come detto, per le sole esecuzioni immobiliari), sembra possibile ipotizzare che alla copia autentica del processo verbale dell'incanto redatto dal professionista si accompagni una dichiarazione dello stesso, che attesti l'avvenuto versamento del prezzo, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine assegnato nello stesso verbale: così da formare, insieme al verbale, il richiesto "titolo" per l'iscrizione.

D'altra parte, non sembra neppure da escludere l'ammissibilità in materia – tanto nel caso di vendita senza incanto e non per contanti, quanto nel caso di delega a professionisti delle operazioni di vendita – di un provvedimento (puramente) ricognitivo del Giudice dell'esecuzione, (solo) esteriormente simile al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. (ancorché tipico delle vendite immobiliari), e che nel caso di vendita delegata sarà predisposto dal professionista, ai sensi dell'art. 591 bis, 8° co., c.p.c., con il quale si dia atto sia dell'aggiudicazione documentata dal verbale delle operazioni di vendita, sia dell'avvenuto versamento del saldo prezzo entro il termine assegnato nel relativo verbale, ordinandosene l'iscrizione: decreto che valga dunque al limitato fine di apprestare il titolo per l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, benché relativamente ad un effetto traslativo maturatosi anteriormente al decreto, poiché pur sempre giuridicamente ancorato (trattandosi di esecuzione mobiliare) al momento della integrale corresponsione del prezzo.

È infine da ritenere che, anche quando risulti convenzionalmente istituito il libro soci e prevista l'iscrizione nello stesso quale requisito di

legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (in virtù di espressa opzione dei soci, ammissibile malgrado la sopraggiunta non obbligatorietà dello stesso libro, ex L. 28.1.2009, n. 2, secondo la massima del Cons. notarile Milano, 11.3.2009, n. 115), sia da tener ferma l'opinione, formatasi nel previgente assetto normativo, che la Società non possa procedere all'aggiornamento del libro dei soci in favore dell'aggiudicatario se non dopo esibizione, oltre che del titolo da cui risulti il trasferimento (qui rappresentato, per quanto precede, dal verbale delle operazioni di vendita e dall'attestazione dell'avvenuto versamento del prezzo; attestazione contenuta, in caso di pagamento differito, in apposita dichiarazione del professionista delegato o in un provvedimento giudiziale ricognitivo, che tenga luogo del decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare), anche delle evidenze documentali dell'avvenuto deposito dei relativi documenti per l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470, 2° co., c.c.

Al riguardo, anche in considerazione delle finalità di natura pubblicistica delle prescrizioni di trasparenza contenute nella L. 12.8.1993, n. 310, che ha introdotto l'obbligo *de quo* di deposito del trasferimento di quote di s.r.l. per l'iscrizione nel registro delle imprese, si è parlato in dottrina di una vera e propria «funzione "organizzativa" ormai assunta in materia dal Registro delle imprese, ove l'iscrizione dell'atto nel Registro costituisce un incumbente preliminare e prodromico allo stesso ingresso del socio nell'ordinamento societario» (cfr. GALLETTI, *Commento all'art. 2470*, in BENAZZO, PATRIARCA, *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 166).

D'altra parte, già con riguardo al previgente testo dell'art. 2470, 1° e 2° co., c.c., che prevedeva che l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci potesse aver «luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito» presso il registro delle imprese, si era puntualmente osservato come l'iscrizione nel libro dei soci rappresentasse «l'atto conclusivo di un "procedimento" in senso tecnico, ovvero di una sequenza di atti tra di loro cronologicamente e logicamente collegati, volti alla realizzazione di un effetto finale, che è appunto costituito dalla legittimazione sociale; in tale prospettiva le fasi di tale procedimento sono inderogabili, sia nel senso che il loro integrale svolgimento è necessario per il prodursi dell'effetto traslativo, sia nel senso dell'inammissibilità di alcuna alterazione della loro sequenza, logica e cronologica, così come prefigurata dal legislatore» (cfr. REVIGLIONE,

Commento all'art. 2470, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, II, Bologna, 2004, 1826).

Ancora nella stessa ottica, si era aggiunto, «poiché l'iscrizione nel Registro delle imprese è subordinata alla realizzazione dell'interesse dei terzi a conoscere con certezza l'identità di colui che risulta essere effettivamente socio in un determinato momento storico, si porrebbe in evidente contrasto con tale interesse la possibilità di attribuire all'acquirente della quota la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali prima che il trasferimento sia reso noto alla generalità dei terzi» (cfr. ancora REVIGLIONE, *Commento all'art. 2470*, 1827; in senso analogo, in giurisprudenza, cfr. T. Bologna 30.1.1997, in *Soc.*, 1997, 8, 932).

Le medesime, condivisibili considerazioni inducono, sembra, a concludere che, anche in caso di opzionale condizionamento – in virtù di apposita clausola statutaria – della legittimazione del socio verso la società alla previa iscrizione nel libro soci, la società non possa tuttora procedere all'aggiornamento del libro dei soci in favore dell'acquirente in sede di espropriazione della quota, se non previa esibizione delle risultanze dell'avvenuto deposito per l'iscrizione dell'acquisto presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470, 2° co., c.c. (con gli adattamenti imposti dal peculiare contesto esecutivo, e perciò su richiesta del professionista delegato alla vendita o su ordine del Giudice dell'esecuzione).

6. Partecipazioni non liberamente trasferibili. Diritti particolari

Come già ricordato, in virtù della notificazione disposta dal 2° co. dell'articolo in commento, la società è resa edotta dell'ordinanza che dispone la vendita della partecipazione.

La notificazione è prescritta in via generale, sicché deve essere assolta in tutti i casi. È però nel caso di limiti alla libera trasferibilità delle partecipazioni che essa svolge una funzione cruciale, permettendo la corretta attivazione del meccanismo previsto dal 3° co., che postula il coinvolgimento della società «se la partecipazione non è liberamente trasferibile».

Quest'ultima espressione sembra da riferire alle sole limitazioni statutarie alla circolazione delle quote, largamente ammissibili ai sensi dell'art. 2469 c.c., che consente perfino clausole di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni; non invece a possibili limitazioni contenute in patti parasociali, atteso che solo le prime – in virtù della loro efficacia *erga omnes* – possono costituire il fondamento di un congegno, capace di imporsi

al creditore procedente e perfino all'aggiudicatario all'incanto, come si vedrà, benché terzi rispetto alla società ed ai soci.

In caso di limiti statuari alla circolazione delle quote, si diceva, la disposizione in discorso conforma in modo peculiare e più complesso la procedura espropriativa, inserendo nel suo seno un subprocedimento, diretto alla previa obbligatoria ricerca di un accordo fra creditore, debitore e società sulla vendita della quota pignorata, circa l'individuazione dell'acquirente e la determinazione del corrispettivo. Un accordo, in vista del cui raggiungimento il Giudice dell'esecuzione disporrà – con il provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c. – la comparizione delle parti per una o più udienze a ciò idonee, eventualmente da concludersi con la verbalizzazione della relativa convenzione finale.

■ In tal senso, per un verso – tale sembra il significato della disciplina in esame – la presenza di limiti al trasferimento volontario della quota non vale a precluderne l'espropriazione, comprimendo inaccettabilmente la garanzia patrimoniale (ex art. 2740 c.c.) del creditore del socio. Né, per la stessa ragione ritiene la dottrina prevalente, varrebbe a precludere l'espropriazione un eventuale divieto statutario assoluto di alienazione della quota (nello stesso senso RIVOLTA, *Società a responsabilità limitata*, in EG, XXIX, Roma, 1993, 231 ss.; PAOLUCCI, *La società a responsabilità limitata*, in Tratt. *Rescigno*, XVII, 3, Torino, 1985, 283; RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in ED, XLII, Milano, 1990, 1061; ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in Tratt. *Galgano*, Padova, 1985, 132; PINNARÒ, 1518, 1520; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, 694; BRIOLINI, 396 s. *Contra* però GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in Tratt. *Galgano*, 3^a ed., I, Padova, 2006, 839, 96, argomentando dalla opponibilità ai creditori dei vincoli di indisponibilità aventi data certa anteriore al pignoramento, ex art. 2915, 1^o co., c.c., con ulteriore conferma tratta, nel senso della non ovvia prevalenza della tutela dei creditori particolari sui vincoli statuari, dalla nuova disciplina della trascrivibilità degli atti di destinazione, di cui all'art. 2645 *ter* c.c.).

■ Per altro verso, il meccanismo in discorso mira – secondo diffusa rilevazione – a realizzare un contemperamento fra l'anzidetto diritto del creditore procedente a sottoporre ad espropriazione i beni del suo debitore, *ivi* inclusa la quota di s.r.l. di cui sia titolare, e l'interesse organizzativo della società al controllo delle variazioni della sua compagine sociale (nello stesso senso già la Relazione del Ministro guardasigilli al codice civile, n. 1013; nonché C. Cost. 30.5.2008, n. 186, in

Soc, 2008, 1470), sotteso alla previsione di clausole statuarie di limitazione della trasferibilità delle quote, secondo ognuna delle varie possibili modalità, note alla legislazione ed alla prassi, a partire dalle consuete tipologie della clausole di gradimento e di prelazione.

A quest'ultimo riguardo, serve peraltro specificamente confermare come pure le clausole statuarie di prelazione valgano ad integrare il presupposto («se la partecipazione non è liberamente trasferibile») per l'applicazione della disciplina *de qua*, in quanto anch'esse idonee alla protezione di un interesse organizzativo alla chiusura della compagine ed al controllo delle sue modificazioni, e perciò ad assumere efficacia reale, anziché restare confinate al possibile contenuto parasociale degli statuti (cfr. C. civ. 14.1.2005, n. 691, in GI, 2005, 1429). E ciò malgrado alcune risalenti prese di posizione giurisprudenziali in senso contrario (cfr. per tutte C. civ. 3.4.1991, n. 3482, in GI, 1992, I, 1, 1570), superate da più recenti ed avvertite letture del significato propriamente «sociale e statutario», anziché solo obbligatorio/parasociale, di dette clausole.

■ Proseguendo nell'esame della disposizione, in seno alle udienze di comparizione all'uopo disposte dal Giudice dell'esecuzione (cfr. PICCININI, 197) potrà dunque formalizzarsi l'accordo sulla vendita – che il legislatore, nell'indicata ottica di bilanciamento, mostra di privilegiare – fra creditore, debitore e società. Le determinazioni al riguardo della società, occorre precisare, correranno a decisioni dell'organo amministrativo (cfr. RIVOLTA, 247; PINNARÒ, 1521; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. II. Diritto delle società*, 9^a ed., a cura di Campobasso M., Torino, 2015, 570 nt. 34; BRIOLINI, 402 s.), non ricorrendo qui, salvo diversa previsione statutaria, una competenza decisionale dei soci, allora da interpellare al riguardo con le relative modalità di legge e di statuto (ma in senso contrario SANTINI, 142; PICCININI, 198, 100; DIMUNDO, 420, e *ivi* altri riferimenti).

In caso di mancato accordo, d'altra parte, la vendita avrà luogo obbligatoriamente all'incanto; restando interdetta perciò la via alternativa della vendita senza incanto, di cui all'art. 532 c.p.c.

Ciò malgrado, non resta definitivamente preclusa la possibilità che il trasferimento della quota si realizzi in favore di un acquirente gradito alla società, senza sacrificio dell'interesse di quest'ultima espresso in clausole limitative della trasferibilità delle partecipazioni. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione all'incanto, infatti, è attribuito alla società il diritto (potestativo) di presentare altro acquirente che offra lo stesso

prezzo, con l'effetto di sostituire retroattivamente (cfr. PICCININI, 198; DIMUNDO, 421) questi all'aggiudicatario, determinando la sopravvenuta inefficacia della vendita coattiva in favore di quest'ultimo.

Letta in collegamento con tale (estremo) meccanismo di sostituzione dell'acquirente e di attuazione dell'interesse della società, la prevista obbligatorietà dell'incanto denota allora un ulteriore significato di conciliazione dei valori e delle istanze in gioco, rispetto all'interesse del debitore e del creditore procedente al più proficuo esito (liberatorio per il primo, soddisfacente per il secondo) della vicenda espropriativa, assicurando che il prezzo offerto dal terzo designato dalla società corrisponda a quello obiettivamente formatosi all'esito di una procedura aperta di incanto.

È appena il caso di evidenziare, infine, che l'espropriazione della quota del socio, al quale siano stati attribuiti «diritti particolari» ai sensi dell'art. 2468, 3^o co., c.c., non comporterà acquisto di tali diritti – in quanto specificamente attribuiti alla «persona» del socio espropriato – in favore dell'acquirente (lo precisa opportunamente PINNARÒ, 1519).

7. L'applicabilità della disciplina in commento in caso di vendita fallimentare di quota

L'ult. co. dell'articolo in esame, nella chiave unitaria indicata in apertura di questo commento, dichiara applicabili le disposizioni del comma precedente anche in caso di fallimento di un socio. A tale disposto fa d'altro canto da *pendant* quello dell'art. 106, 2^o co., L. fall., che per la vendita di quota di s.r.l., attuata in seno alla liquidazione dell'attivo fallimentare, ha cura ora di ribadire espressamente che «si applica l'articolo 2471 del codice civile».

■ Il duplice richiamo suscita qualche problema di coordinamento, atteso che, mentre la disposizione codicistica (che riproduce peraltro il disposto dell'ult. co. del previgente art. 2480 c.c.: per il quadro interpretativo relativamente a quest'ultimo, cfr. DIMUNDO, 422) sembra fare riferimento alla espropriazione individuale secondo le regole del codice di rito, l'art. 107 consente ora – com'è noto – di prescindere, ed individua a garanzia per fallito e creditori, anziché l'ossequio di particolari vincoli formali e procedurali, piuttosto la pubblicità e trasparenza ed il carattere competitivo della procedura osservata; privilegiando il ricorso a procedure competitive deformalizzate, secondo schemi privatistici/negoziali, e collocando le forme dell'esecuzione forzata secondo il c.p.c. al livello di possibile opzione, pur sempre possibile ma da anticiparsi nel

programma di liquidazione (ex art. 104 *ter* L. fall.) e salvo il limite della compatibilità.

Al riguardo, nella segnalata prospettiva di una lettura coordinata con il contesto liquidativo fallimentare, sembra possibile ritenere:

– che il curatore debba notificare alla società l'atto con cui si perfeziona la cessione, atto che sarà soggetto alle ordinarie prescrizioni di forma – se compiuto secondo schemi negoziali, anziché secondo le regole del c.p.c. – e pubblicità previste dall'art. 2470 c.c.;

– che, ove le quote non siano liberamente trasferibili, il curatore debba esperire con il socio fallito e con la società un tentativo di accordo sulla vendita;

– che ove il predetto tentativo di accordo fallisca, il curatore debba procedere: alla vendita all'incanto, se ha optato per le forme del c.p.c.; ovvero comunque alla vendita con procedura competitiva, sia pure non di (vera e propria) asta giudiziale, se ha invece proceduto in applicazione del regime di deformalizzazione consentito dal nuovo art. 107 L. fall. [cfr. COSTA, *Il fallimento del socio*, in S.r.l. *commentario (dedicato a G.B. Porrale)*, a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011, 410 s.; in senso contrario cfr. però DIMUNDO, 426 s., per il quale la previsione della necessità in tal caso dell'incanto, secondo il 3^o co. dell'articolo in commento, prevarrebbe sulla previsione di cui all'art. 107 L. fall., non bastando qui il mero requisito del carattere competitivo della vendita];

– che resti comunque salva la facoltà per la società, ai sensi dell'art. 2471, 3^o co., c.c., di presentare entro dieci giorni dall'aggiudicazione un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, così da privare di effetto la vendita attuata dal Curatore.

La legge non parla dell'ipotesi di vendita di azioni di s.p.a., il cui statuto preveda limiti alla circolazione. Di qui il dubbio se possa in tale ipotesi applicarsi per analogia la medesima disciplina prevista per le quote di s.r.l. (così LICCARDO, FEDERICO, *Commento all'art. 106*, in JORIO, *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, II, Bologna, 2007, 1780).

D'altra parte, la rubrica dell'art. 106 fa espressa menzione, fra i possibili oggetti di liquidazione, sia «delle quote» che «delle azioni»: anche se non è chiaro se con quest'ultima parola («azioni») ci si riferisca alle partecipazioni in società azionaria, ovvero alle situazioni soggettive oggetto di azioni giudiziali (come le «azioni revocatorie concorsuali», espressamente previste come cedibili dal 1^o co. dello stesso articolo).

Ora è evidente che il suddetto doppio richiamo, nell'art. 106, 2^o co., L. fall. e nell'ult. co. dell'art. 2471 c.c., alla applicazione del 3^o co. dello stesso art. 2471 c.c., esprime la volontà legislativa

di salvaguardare anche in sede di liquidazione fallimentare quell'interesse organizzativo al controllo della compagine sociale, che giustifica la previsione di limiti statutari alla circolazione delle quote e – per quanto prima osservato – la peculiare disciplina dettata dall'art. 2471 c.c. nel caso di esecuzione singolare.

Vero è del resto che lo stesso interesse organizzativo può ben ricorrere anche rispetto ad altre società di capitali, ed in particolare alle s.p.a. Ma il legislatore non lo ha protetto con norme

ad hoc nel caso di esecuzione singolare, né di liquidazione concorsuale, a differenza di quanto avvenuto in tema di s.r.l. Sicché non sembra lecito all'interprete predicare al riguardo una estensione analogica, che valga a parificare situazioni che probabilmente il legislatore ha voluto distinguere, in ossequio al criterio guida della rilevanza del socio, che caratterizza tipologicamente la s.r.l. rispetto alla s.p.a.

MICHELE PERRINO

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione (art. 2471 bis c.c.)

2471 bis – Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

[1] *La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.*

Riferimenti normativi: artt. 812, 813, 2352, 2468, 2470, 2479 c.c.; artt. 670, 671, 685 c.p.c.; D.lgs. 17.1.2003, n. 6.

Bibliografia: ANDREOLI, *Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata*, in *Fl*, 1948; ANGELICI, *Le azioni*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1992; ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali di azioni. Scritti Giuridici*, Padova, 1961; CAGNASSO, *Sequestro giudiziario di quota di società a responsabilità limitata o provvedimento d'urgenza?*, in *GC*, 1978, II; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, II, Torino, 2002; *Id.*, *Diritto Commerciale*, II, *Diritto delle Società*, Torino, 1992; CALVOSA, *Il pegno delle partecipazioni*, in *S.r.l. – Commentario dedicato a G.B. Portale*, a cura di Dolmetta, Milano, 2011; CONSOLO, LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2000; COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1976; FERRARA, CORSI, *Gli Imprenditori e le società*, Milano, 1987; FERRI, *I procedimenti cautelari ed urgenti in materia di società commerciali*, in *RTDPC*, 1995; GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003; GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Milano, 2007; GASPERINI, CASALE, *Commento all'art. 2471 bis c.c.*, in *Commentario del Codice Civile, Delle società-Dell'azienda-Della concorrenza*, a cura di Santossuosso, Milano, 2015; GATTONI, *Commento all'art. 2471 bis*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2008; MORERA, *Contributo allo studio del sequestro di azioni e quote sociali*, in *BBTC*, 1986, I; PARTESOTTI, *Le operazioni su azioni*, in *Tratt. Colombo, Portale*, Torino, 1991; PICCININI, *Commento all'art. 2471 bis*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, a cura di Benazzo, Patriarca, Assago Milanofiori, 2007; PINNARÒ, *Commento all'art. 2471 bis*, in *Comm. Niccolini, d'Alcontres*, Napoli, 2004; POLI, *Commento all'art. 2471 bis*, in *MAFFEI ALBERTI, Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005; *Id.*, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000; PROTETTI, *Il sequestro civile*, Napoli, 1982; RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *ED*, 1990, Milano; REVIGUONO, *Commento all'art. 2471 bis*, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, Bologna, 2004; *Id.*, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata: il regime legale*, Milano, 2000; RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, 1982; SANTINI, *La società a responsabilità limitata*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1984; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 1, Milano, 1962; TARANTOLA, *Iscrivibilità degli atti relativi a quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *GC*, 1999, I; VILLANACCI, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata*, Padova, 1995; ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, I, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010; ZUMPANO, *Sequestro*, in *ED*, XLII, Milano, 1990.

Sommario: **1.** Il pegno, l'usufrutto ed il sequestro della partecipazione. **2.** Modi di costituzione. **3.** La titolarità dei diritti amministrativi.